

ABSTRACT

Dove esiste un processo, esiste uno scontro verbale in cui le parti affermano, negano, formulano domande ed eccezioni: tendono, cioè, a persuadere il giudice con argomenti in fatto ed in diritto. Il processo, allora ha bisogno di un mezzo di comunicazione comune a tutti i contraddittori così da rendere più agevole i rapporti tra loro e garantire al rituale uniformità, ordine e funzionalità.

Il principale strumento di comunicazione del processo penale è la lingua ufficiale dello Stato la cui ampia espansione all'interno della comunità nazionale fa ritenere che essa sia la lingua più conosciuta dai protagonisti della vicenda giudiziaria.

Tuttavia, non sempre è così; piuttosto ed in una percentuale fortemente in crescita le persone coinvolte in un procedimento penale non conoscono la lingua nazionale o non la conoscono così bene da sostenere adeguatamente l'intera dialettica processuale. In tali situazioni, la regola dell'uso della lingua nazionale provoca inevitabili difficoltà al soggetto che non comprende o non parla l'idioma usato dalla maggior parte dei consociati.

Pertanto, si è resa necessaria l'esigenza di bilanciare gli interessi nazionalistici dello Stato con quelli dell'individuo. E poiché, non si può, per evidenti ragioni operative, aprire le porte delle aule giudiziarie agli idiomi più disparati, l'unico rimedio idoneo a sanare lo svantaggio linguistico in cui le parti del processo potrebbero incorrere è rappresentato dalla previsione del diritto all'assistenza linguistica.

In tale direzione si muove l'indagine che ha, preliminarmente, individuato il diritto all'interprete nel più generale quadro delle Convenzioni internazionali stipulate a protezione dei diritti dell'uomo; poi, ha analizzato le soluzioni offerte dall'Unione europea per l'applicazione "effettiva" della garanzia linguistica, sfociate nell'adozione della prima "norma minima comune" per realizzare uno spazio giudiziario europeo "autentico"; infine, ha seguito l'evoluzione del diritto all'assistenza linguistica nella normativa nazionale il che ha comportato un continuo

confronto con le problematiche connesse ai rapporti funzionali della normativa sovranazionale con il diritto interno.

Il segnale forte e chiaro che traspare evidenzia che il diritto all'assistenza linguistica rappresenta una garanzia indispensabile per l'esercizio del diritto di difesa e connota l'equo processo. Solo con la presenza dell'intermediario linguistico non viene compromessa la partecipazione effettiva al procedimento, da intendersi non quale mera partecipazione fisica, ma come posizione di concreto antagonismo rispetto alle tesi accusatorie.

Where there is a lawsuit there is a verbal confrontation in which the parties claim, deny, formulate questions and exceptions: they tend to persuade the judge with arguments in fact and in law. The lawsuit then needs a common means of communication to all the opponents so as to make easier the relations between them and ensure uniformity, order and functionality in the ritual.

The main communication tool of the criminal trial is the official language of the State whose extenuative expansion within the national community suggests that it is the most known language by the protagonists of the court case.

Anyway it is not always like this, rather, in a highly growing percentage persons involved in criminal proceedings don't know the national language or they don't know it very well to be able to support adequately the entire dialectic of the case.

In such situations the rule of the use of the national language causes inevitable difficulties to the person who can not understand or speak the idiom used by the majority of associates.

Therefore, it has been necessary to balance the national interests of the state with those of the individual. And since it is not possible, for obvious operational reasons, to open the doors of the courtrooms to the most disparate idioms, the only appropriate

remedy to rectify the linguistic disadvantage in which the parties of the lawsuit may incur is represented by the expectation of the right to language assistance.

In this direction moves the investigation that has preliminarily identified the right to an interpreter in the more general framework of international conventions concluded in the protection of the rights of man. Then the investigation has analyzed the solutions offered by the European Union for the effective application of the linguistic guarantee, resulted in the adoption of common minimum standard to develop an authentic european juridical space and finally it has carried out the evolution of the right to assistance in national legislation. This has resulted in an ongoing confrontation with the issues related to the functional relationships of supranational legislation with the internal law.

The signal loud and clear that emerges that the right to linguistic assistance is an indispensable guarantee for the exercise of the right of defense and connotes the fair trial. Only with the presence of a linguistic intermediary the effective participation is not compromised, to be understood not as a mere physical participation but as a concrete position of antagonism to the accusatory thesis.